



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 224

IL SINDACO

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero che riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono rilevanza non solo nella stagione primaverile ed estiva, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, ma tutto l'anno, per cui il consumo smodato di alcol da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera per il recupero dell'area ed il miglioramento della vivibilità sia per i cittadini che per i turisti;
- le zone circostanti l'ubicazione di supermercati ed esercizi di vicinato, dove è pertanto più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso costo, sono frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole pregiudizio delle condizioni di

- vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;
- i residenti segnalano la presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e monopolizzano gli spazi verdi, creando degrado e disagio per i residenti fruitori dei parchi e delle aree limitrofe, unitamente alla comparsa di bottiglie di birra, contenitori di vino ed altro materiale atto a rendere sudicio il suolo pubblico;
 - sovente dette persone occupano il tempo consumando su area pubblica bevande alcoliche in modo smodato ed indecente, occupando gli spazi pubblici anche per molto tempo;
 - il consumo smodato di alcol è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, vengano alle mani tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti atteso il loro stato di agitazione psicofisica;
 - è tipico di chi assume sostanze alcoliche nei modi sopra descritti abbandonare i contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
 - numerose sono le proteste e gli esposti pervenuti alla polizia locale ed alle altre forze dell'ordine che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra narrato, alcune zone della Città siano spesso teatro di episodi violenti, schiamazzi e degrado in costante incremento, che si verificano anche in ore diurne.

Dato atto che:

- per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;
- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico per tutta la giornata, 24 ore su 24, nell'intero territorio comunale, ad esclusione dei locali di somministrazione, dei loro plateatici esterni e "dehors".

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, anche correlate alle attuali disposizioni di contrasto al Covid-19 ed alle circostanze territoriali caratterizzate dal verificarsi di eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio derivante dall'abuso di alcol e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017;
- il perimetro del sedime all'interno del quale rendere operativo il divieto è l'intero territorio comunale comprensivo di tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili o comunque accessibili, pubbliche o ad uso pubblico.

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell' articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";

Ordinanza SINDACALE n.224 del 13-10-2020 Comune di Guidonia Montecelio

- l'art 688 del Codice Penale;
- l'art 7 comma 15bis del DLG. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.L. 07/10/2020 n. 125 *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;*
- le Ordinanze della Regione Lazio per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Regolamento di Polizia Urbana.

Ritenuto altresì di:

Richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare i divieti di:

- manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 C.P.);
- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, alla sicurezza di cittadini ed utenti, alla fruibilità dei beni comuni e alla tutela della qualità della vita e dell'ambiente;
- abbandono di rifiuti, ai sensi del **Testo Unico sull'ambiente** (D.lgs. 3 aprile 2006 numero 152).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dal 26 ottobre 2020 e fino diversa disposizione in merito, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro comunale. Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici autorizzati e “dehors”.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 (trecento/00).

Ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 100,00 (cento/00).

All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;

- che il presente provvedimento venga inoltrato alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi dell'art 54 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Polizia Locale, alla Questura di Tivoli, al Comando dei Carabinieri di Guidonia, al Comando Guardia di Finanza di Tivoli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.Lgs n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"